



COMUNE DI CANNA

Provincia di Cosenza

Via Nicholas Green

Cod. Fisc. 81000970780 Part. IVA 01606620787

Sito web: <http://www.comune.canna.cs.it>

e-mail : comunedicanna@virgilio.it

Tel. 0981/934000

Fax. 0981/934291



Prot. n. 1485

ORDINANZA N. 9 del 27.07.2018

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

IL SINDACO

RICHIAMATO l'Art. 3 del D.P.R. 31.3.1979 (G.U. n. 150 del 02.06.1979), che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali, funzione istituzionale svolta dall'Ente Nazionale Protezione Animali;

RICHIAMATA, altresì, la sentenza n. 148/2017 della IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che “il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l’obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca” e ha inoltre ribadito la obbligatorietà della confisca anche in caso di violazione dell’articolo 727 c.p. in quanto “la detenzione degli animali in tal modo comporta reato e dunque rientra nella previsione di cui all’articolo 240 comma 2 del codice penale in base al quale come è noto deve sempre essere ordinata la confisca delle cose la cui detenzione costituisce reato”. Competente a provvedere quindi è sempre, nei confronti di animali oggetto di confisca passata in giudicato in caso di maltrattamento, il Comune del territorio d’appartenenza dell’animale;

VISTI gli Artt. 638 e 727 del Codice Penale modificati dalla L. 20 luglio 2004 n. 189;

VISTA la L. 22 .11.1993 n. 473 (nuovo Art. 727 Codice Penale) riguardante il maltrattamento di animali;

RICHIAMATI gli articoli 1-2-4 e 5 della L. 14.8.1991 n. 281 che disciplinano la tutela degli animali di affezione, attribuendo ai Comuni specifici compiti in materia;

VISTA la L. 189 del 20.06.2004 “Disposizioni concernenti il divieto degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;

VISTA la Circolare del 10.3.1992 n. 9 del Ministero della Sanità che specifica le attribuzioni comunali in materia di animali già indicate dalla L. 281/1991 affermando che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello;

CONSIDERATO che è un’azione nobile da parte dei cittadini, segnalare eventuali casi di maltrattamento ed inerenti in particolare le cattive condizioni di custodia da parte dei proprietari;

RILEVATO che la cattiva custodia di animali, oltre che vietata dalle disposizioni sopra dette, è in netto contrasto con i principi etici della collettività e con la civiltà e la cultura propri del Comune di Canna;

ORDINA

- Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà verificare periodicamente il suo stato di salute e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza cui appartiene;
- A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali e, in relazione agli spazi, anche al fine di consentire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di locomozione tipici della specie, fatta eccezione di temporanee esigenze sanitarie;
- E' vietato detenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua o del cibo necessario o esposti a rigori tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- E' vietato detenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e sopra la stessa, dovrà essere disposta un'adeguata tettoia;
- E' vietato tenere abitualmente animali in rimesse, in cantine o in box in lamiera;
- I recinti per la custodia abituale dei cani devono avere una superficie non inferiore ai 9 (nove) mq per ogni singolo cane, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto;
- E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a m. 3, ovvero a m. 2 qualora la catena possa scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno m. 3 e di altezza di m. 1,50 onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato;
- Le voliere degli uccelli, salvo esigenze sanitarie, devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere cinque volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Se vengono tenuti in gabbia più di tre animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate;
- E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre a tre animali le dimensioni minime vengono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti;
- E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali gravidi o di cuccioli; è previsto in tal caso il sequestro degli stessi ad opera degli operatori autorizzati dalle Autorità competenti;
- E' vietato trasportare animali da compagnia in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici. E' vietato in ogni caso trasportare animali ammassati gli uni sugli altri;

VISTA la L. 24.11.1981 n. 689 recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative, con particolare riferimento al minimo ed al massimo edittale nonché al pagamento in misura ridotta;

VISTO l'Art. bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale al comma 1 bis estende l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del comma 1 anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentali;

DISPONE CHE

- Fatte salve le responsabilità penali in materia, i trasgressori alla presente Ordinanza sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari a € 160,00;
- La Struttura Organizzativa di Vigilanza Locale, il Servizio Veterinario della ASL Competente, ciascuno secondo le rispettive competenze, siano incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima.

DISPONE ALTRESI' CHE

La presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio nei luoghi di pubblica affissione.

Dalla Residenza Municipale, 27.07.2018



Il Sindaco
Avv. Paolo Stigliano

VICE SINDACO *Giacobino Elisa*